

# Omesso versamento, sequestro di beni per tutto il cda

DEBORA ALBERICI

Possono essere sequestrati i beni di tutti i membri del Cda in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Non solo: a far scattare la misura preventiva è sufficiente, dopo la riforma del 2015, la presentazione del modello 770. Sono questi gli interessanti principi sanciti dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2741 del 23 gennaio 2018, ha respinto il ricorso di tre membri del consiglio di amministrazione di una srl per il reato di omesso versamento delle ritenute in favore dei dipendenti. A nulla è valsa la tesi con la quale la difesa ha tentato di smontare l' impianto accusatorio facendo leva sulla divisione delle competenze dei tre amministratori, solo uno dei quali era preposto all' amministrazione. A questa obiezione gli Ermellini hanno infatti risposto che il riparto interno di competenze, effettuato con delibera assembleare, non limita, né



esclude il potere di ciascun amministratore, titolare, come già detto, del potere di firma libera e disgiunta, di compiere atti di ordinaria amministrazione di qualsiasi genere, anche, in ipotesi, estranei allo specifico settore tecnico di competenza. La divisione di compiti ha natura esclusivamente organizzativa e interna ma non si traduce in un limite al potere di rappresentanza generale della società (art. 2475 - bis, cod. civ.) che spetta a ciascun amministratore in quanto tale. Ne può avere alcuna rilevanza, ai fini della pretesa limitazione della responsabilità omissiva, il fatto che i singoli amministratori non abbiano mai amministrato la società in modo paritetico e congiunto. Non si tratta di responsabilità oggettiva né fondata su un rapporto di causalità omissivo presunto poiché ai fini della integrazione del reato è pur sempre necessario il dolo la cui insussistenza, in questa fase cautelare, oltre a poter esser affermata quando appaia evidente non è comunque motivo di ricorso. Ma non è ancora tutto. Nella fase del sequestro sono meno stringenti anche le prove ai fini del sequestro preventivo. Sul punto in fondo alla sentenza si legge infatti che «in tema di omesso versamento di ritenute certificate, se per i fatti antecedenti alla modifica apportata dal Dlgs 158/2015 è richiesta per un giudizio di colpevolezza la

prova del rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore, non essendo sufficiente la dichiarazione (c.d. mod. 770), la sussistenza del «fumus commissi delicti», ai fini dell' applicazione del sequestro preventivo per equivalente, può, tuttavia, essere desunta anche dalla indicata dichiarazione».